



GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA (comma 2.bis, articolo 14, D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

È agevolabile la sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Chi può accedere?	<p>Tutti i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none">- sostengono le spese di riqualificazione energetica;- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio. <p>Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare ¹ :</p> <ul style="list-style-type: none">- per la cessione del credito;- per lo sconto in fattura.
Per quali edifici?	<p>Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano "esistenti", ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.</p>
Entità del beneficio	<p>Aliquota di detrazione dall'IRPEF o IRES: 50% delle spese totali sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2021².</p> <p>Limite massimo di detrazione ammissibile: 30.000 euro per unità immobiliare.</p>



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento può configurarsi come **sostituzione totale o parziale** dell'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di generatore a biomassa, oppure come integrazione o **nuova installazione** sugli edifici esistenti.
2. L'intervento richiede:
 - ✓ un **rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%** (in base al punto 1 dell'allegato 2 del D.Lgs. 28/2011).
 - ✓ la **certificazione ambientale di cui al D.M. 7.11.2017 n. 186**, in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 290, comma 4), in base al punto 1 dell'allegato 2 del D.Lgs. 28/2011;
 - ✓ **il rispetto di normative locali** per il generatore e per la biomassa;
 - ✓ **la conformità alle norme UNI EN ISO 17225-2** per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.

3. Il generatore di calore deve appartenere a una delle seguenti categorie:

Tipologia	Norma di riferimento
Caldaie a biomassa < 500 kW	UNI EN 303-5
Caldaie a biomassa ≥ 500 kW	-
Caldaie domestiche a biomassa che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW	UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW	UNI EN 14785
Termocucine	UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi	UNI EN 15250
Brucciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento	UNI EN 15270

4. Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Oltre ai punti 1 – 4, per interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020:

5. I generatori alimentati da biomasse combustibili devono rispettare i requisiti di cui all'allegato G al DM 6.08.2020.
6. La potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), sono ammesse potenze nominali fino a



35 kW.

7. *Nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, occorre il conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7.11.2017, n.186; in tutti gli altri casi, occorre il conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.*
8. Per le **caldaie a biomassa** di potenza termica nominale ≤ 500 kWt:
- ✓ certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5, classe 5;
 - ✓ obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
 - per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5;
 - per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a $20 \text{ dm}^3/\text{kWt}$;
 - per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista;
 - ✓ il combustibile utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa;
 - ✓ possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.
9. Per le **stufe e i termocamini a pellet**:
- ✓ certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;
 - ✓ il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.



10. Per le i termocamini a legna:

- ✓ certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;
- ✓ la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.

11. Per le stufe a legna:

- ✓ certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;
- ✓ la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelli indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.

12. I generatori a biomassa devono rispettare i seguenti valori di rendimento, in accordo con il D.M. del 7.11.2017 n. 186 (allegato 1) ³:

Tipo di generatore	Alimentazione	Rendimento MINIMO (%)
CLASSE 5 STELLE		
Camini	Aperti	85%
	Chiusi/inserti a legna	85%
Stufe	Legna	85%
	Cippato	85%
	Pellet	88%
Termostufe	Legna	85%
	Cippato	85%
	Pellet	88%
Caldaie	Legna	88%
	Cippato	92%
	Pellet	92%
CLASSE 4 STELLE		
Stufe	Legna	85%
	Pellet	87%
Termostufe	Legna	85%
	Cippato	85%
	Pellet	87%
Caldaie	Legna	87%
	Cippato	91%
	Pellet	91%



Spese ammissibili

- **Smontaggio** e la **dismissione** dell'impianto di climatizzazione invernale esistente.
- **Fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa.
- **Prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).



Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **"Scheda descrittiva dell'intervento"** entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere ⁴, **ESCLUSIVAMENTE** attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>). La "scheda descrittiva" deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) nei casi in cui è richiesta l'asseverazione.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

1. **DI TIPO "TECNICO"**:
 - stampa originale della **"scheda descrittiva dell'intervento"**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
 - **asseverazione** ⁵, redatta da un tecnico abilitato.
Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l'asseverazione è redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e attesta il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra.
Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l'asseverazione è redatta ai sensi dell'art. 8 del D.M. 6.08.2020, attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi. Insieme all'asseverazione va redatto il computo metrico. Nel caso di generatori di potenza termica utile minore o uguale a



100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore del generatore. Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'allegato I al D.M. 6.08.2020;

- **schede tecniche dei generatori installati;**

e, inoltre, copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto.

2. DI TIPO "AMMINISTRATIVO":

- **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori e **tabella millesimale di ripartizione delle spese** nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- **dichiarazione del proprietario di consenso** all'esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell'immobile;
- **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- **ricevute dei bonifici**⁶ (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale, si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate disponibili nella sezione dedicata al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-rigualificazione-energetica-55-2016/cosa-rigualificazione-55-2016>



In sintesi

	DATA DI INIZIO DEI LAVORI	
	PRIMA DEL 6.10.2020	A PARTIRE DAL 6.10.2020
Requisiti tecnici	<p>Certificazione Ambientale; Norme UNI per la biomassa (UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna); Rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%.</p>	<p>D.M. 6.08.2020 – Allegato G; Norme UNI per la biomassa (UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna); Rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%.</p>
Documenti	<p>Di tipo "tecnico":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scheda Descrittiva con CPID; 2. Asseverazione per requisiti tecnici; 3. Schede tecniche dei generatori installati; 4. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; 5. Libretto di impianto. 	<p>Di tipo "tecnico":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scheda Descrittiva con CPID; 2. Asseverazione per requisiti tecnici e congruità delle spese e computo metrico; 3. Per impianti con potenza ≤ 100 kW, dichiarazione del produttore in alternativa all'asseverazione per i requisiti tecnici e rispetto dei massimali di costo di cui all'allegato I (*); 4. Schede tecniche dei generatori installati; 5. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; 6. Libretto di impianto.
	<p>Di tipo "amministrativo":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali; 2. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore; 3. Fattura/e; 4. Bonifico/i; 5. Stampa della <i>e-mail</i> inviata dall'ENEA contenente il codice CPID. 	<p>Di tipo "amministrativo":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali; 2. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore; 3. Fattura/e; 4. Bonifico/i; 5. Stampa della <i>e-mail</i> inviata dall'ENEA contenente il codice CPID.

(*) Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico.



Note:

¹ Per approfondimenti, si rimanda alla Guida dell'Agazia delle Entrate e al Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate dell'8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020

(<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>).

² Per le spese sostenute fino al 31.12.2017, si applica l'aliquota di detrazione del 65%.

³ Decreto 7 novembre 2017, n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide", consultabile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/18/17G00200/sg>

⁴ La "scheda descrittiva dell'intervento" può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>).

⁵ L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell'asseverazione.

⁶ I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.